



**COMUNE DI SCIACCA**  
*Provincia di Agrigento*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
di Sciacca n. 103 del 15/11/2012)

## INDICE

### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Premessa .....	pag.3
Art. 2	Finalit� .....	pag.3
Art. 3	Definizioni .....	pag.4
Art. 4	Ambito di applicazione .....	pag.5
Art. 5	Informativa .....	pag.5

### CAPO II - NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 6	Notificazione .....	pag.5
Art. 7	Responsabile ed incaricati del trattamento .....	pag.6
Art. 8	Trattamento e conservazione dei dati .....	pag.6
Art. 9	Modalit� di raccolta dei dati .....	pag.7

### CAPO III - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10	Diritti dell'interessato .....	pag.7
Art. 11	Sicurezza dei dati .....	pag.8
Art. 12	Cessazione del trattamento dei dati .....	pag.8
Art. 13	Limiti alla utilizzabilit� dei dati personali .....	pag.8
Art. 14	Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali .....	pag.9
Art. 15	Comunicazione .....	pag.9

### CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16	Tutela .....	pag.9
---------	--------------	-------

### CAPO V – NORME FINALI

Art. 17	Provvedimenti attuativi .....	pag.9
Art. 18	Pubblicit� del Regolamento .....	pag.10
Art. 19	Norma di rinvio .....	pag.10
Art. 20	Entrata in vigore .....	pag.10

### ALLEGATI

Allegato 1 – Modello di informativa (semplificato) .....	pag.12
Allegato 2 – Modello di informativa con collegamento a Forze di Polizia .....	pag.13

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Premessa

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Sciacca nell'ambito del territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

### Art. 2 – Finalità

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità :

- Principio di liceità : il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici È consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e successive modifiche ed integrazioni), d'ora in avanti definito "Codice Privacy" ;
- Principio di necessità : il sistema di videosorveglianza È configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità alternative che richiedono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità : nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree pubbliche o aperte al pubblico che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione È finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo o di degrado urbano, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, e così via. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- Principio di finalità : i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e sono utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi (art.11, comma1, lett.b) del *Codice Privacy*).

E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di atti illeciti.

Le finalità dell'impianto oggetto del presente Regolamento sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sciacca dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n.65, nonché dallo Statuto, dai regolamenti comunali e da altre eventuali normative pertinenti applicabili.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'ordine.

L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, risulta finalizzato :

1. a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità perpetrati sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "*sicurezza urbana*", così come individuato nel Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 ;
2. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti che vi venissero arrecati ;
3. al controllo di determinate aree pubbliche e/o aperte al pubblico ;
4. al monitoraggio, in generale, del traffico e della circolazione veicolare nelle strade urbane

tutelando, in tal modo, coloro che più necessitano di attenzione quali bambini, giovani e anziani, categorie sociali deboli, e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza competerà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende :

- a) per "*banca dati*", il complesso di dati personali che si formato presso la sala di controllo ove affluiscono le riprese video e che viene trattato esclusivamente mediante le riprese medesime che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto ;
- b) per "*trattamento*", tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati ;

- c) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza ;
- d) per "*titolare*", il Comune di Sciacca, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalit  e alle modalit  del trattamento dei dati personali;
- e) per "*responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali ;
- f) per "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali ;
- g) per "*incaricati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile ;
- h) per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a uno o pi  soggetti determinati diversi dall'interessato, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione ;
- i) per "*diffusione*" il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione ;
- j) per "*dato anonimo*", il dato che acquisito a seguito di ripresa, o a seguito di trattamento, pure non pu  essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento ;
- l) per "*Codice privacy*", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalit  di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dal Comune di Sciacca, su aree pubbliche e/o aperte al pubblico.

#### **Art. 5 – Informativa**

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione di quanto ripreso, mediante un modello di informativa che   riportato in Allegato 1 al presente Regolamento.

Nell'eventualit  che i sistemi di videosorveglianza siano direttamente collegati con le Forze di Polizia deve essere apposto il cartello di cui al modello riportato in Allegato 2.

In presenza di pi  telecamere, in relazione alla vastit  dell'area e alle modalit  delle riprese, vanno installati pi  cartelli.

In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art.13 del Codice, con particolare riguardo alle finalit  e all'eventuale conservazione dei dati raccolti.

Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **CAPO II**

### **NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

#### **Art. 6 – Notificazione**

Il Comune di Sciacca, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art.7 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

Il Dirigente/Comandante della Polizia Municipale in servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Sciacca nella Via Roma n.5 – Palazzo Comunale, È individuato con apposito decreto del Sindaco di Sciacca, quale Responsabile del trattamento dei dati (art.3 lett.e), dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della effettuazione e visione di registrazioni.

È consentito il ricorso alla delega scritta delle predette funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati ai sensi dell'art.3 lett.g), dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della effettuazione e visione delle registrazioni. Le persone incaricate devono essere individuate nell'ambito del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Sciacca, fra coloro che per esperienza, capacità ed affidabilità offrano idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione ; in tale atto dovranno essere puntualmente specificati i compiti e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi ed, in ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti dovrà essere fornita agli incaricati piena istruzione sul corretto uso dei sistemi e sulle disposizioni normative vigenti, ivi compreso il presente Regolamento.

#### **Art.8 – Trattamento e conservazione dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono :

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza ;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.2, e resi utilizzabili per eventuali altre operazioni a condizione che le stesse non risultino incompatibili con tali scopi ;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati ;
- d) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della

raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale ;

- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti e, comunque, non eccedente giorni 7 (sette). L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art.34 del codice.

### **Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati**

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, parchi pubblici, monumenti, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale, ecc., ubicati nel territorio urbano di Sciacca.

Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero e possono essere dotate di sistemi di brandeggio con zoom ottici programmabili.

I sistemi di telecamere installate possono consentire la videosorveglianza c.d. "dinamicopreventiva", ossia possono riprendere staticamente un luogo ed essere abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti previamente classificati.

I segnali video delle unità di ripresa possono essere registrate in digitale su hard disk o altro sistema di registrazione.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

La registrazione È consentita :

- relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada e alla normativa ad esso pertinente ;
- relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, giardini comunali, arredo urbano o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici e/o di degrado urbano ;

Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla cancellazione dei dati raccolti mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. La cancellazione può anche avvenire manualmente.

## **CAPO III DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **Art. 10 – Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto :

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo ;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e degli incaricati, oltre che sulle finalità e modalità del procedimento cui sono destinati i dati ;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati ; ciò deve avvenire senza ritardo e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 (trenta) giorni se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo ;
- d) la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine ;
- e) l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati ;
- f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito nei termini di cui alla precedente lett.c).

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere all'interessato il pagamento delle spese necessarie a garantire l'accesso al trattamento dei dati raccolti, di cui ai commi precedenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 11 – Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, presso appositi locali del Comune di Sciacca – Comando di Polizia Municipale, dove sono anche ubicate le attrezzature di registrazione e ove può accedere il solo personale autorizzato.

Il server depositario dei dati, o altra strumentazione analoga, è ubicato in apposito locale chiuso a chiave ed, eventualmente, dotato di apposito sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata e del codice dell'operatore che accede.

L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono :

- a) distrutti ;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili

agli scopi per i quali i dati furono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett.b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilit  e comporta, altres , l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, fermo restando, ove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa, l'avvio di eventuali procedimenti penali.

### **Art. 13 – Limiti alla utilizzabilit  di dati personali**

Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del *Codice Privacy*.

### **Art. 14 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del *Codice Privacy*.

### **Art. 15 – Comunicazione**

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici, necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, pu  essere iniziata se   decorso il termine di cui all'art.19 comma 2 del *Codice Privacy* dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione anche successiva, del Garante.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici   ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformit  alla legge, da Forze di polizia, dall'Autorit  Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 per finalit  di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 16 – Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del *Codice Privacy* - "*Tutela dell'interessato e sanzioni*".

In sede amministrativa, responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n.241,   il responsabile del trattamento dei dati personali, cos  come individuato dal precedente art.8.

## **CAPO V**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 17 – Provvedimenti attuativi**

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni/modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorit  di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale di Sciacca dovranno essere immediatamente recepiti.

**Art.18 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Sciacca.

**Art.19 – Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 (G.U. n.99 del 29 aprile 2010).

**Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione, È pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio del Comune di Sciacca ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

## **ALLEGATI**

**Allegato 1**  
**Modello di informativa**  
**(semplificato – art.3.1 Codice privacy)**



**Allegato 2**  
**Modello di informativa**  
**(collegamento a Forze di Polizia**  
**art.3.1.3 Codice privacy)**

